

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

NOTORIOUS PICTURES S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

INDICE

<i>NOTORIOUS PICTURES S.P.A.</i>	4
SEZIONE PRIMA	5
1 Il Decreto Legislativo 231/2001	5
1.1 <i>La Responsabilità amministrativa degli enti</i>	5
1.2 <i>I reati previsti dal Decreto</i>	6
1.3 <i>L'aggiornamento del _____</i>	8
1.4 <i>Le sanzioni previste dal Decreto</i>	10
1.5 <i>Condizione esimente della Responsabilità amministrativa</i>	11
1.6 <i>I reati commessi all'estero</i>	12
SEZIONE SECONDA	12
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Notorious Pictures	13
2.1 <i>Premessa</i>	13
2.2 <i>Modello di Governance</i>	13
2.3 <i>Finalità del Modello</i>	14
2.4 <i>Destinatari</i>	14
2.5 <i>Struttura del Modello</i>	14
2.6 <i>Presupposti del Modello</i>	15
2.7 <i>Elementi fondamentali del Modello</i>	16
2.8 <i>Individuazione delle attività "a rischio"</i>	16
2.9 <i>Presidi generali di controllo interno</i>	17
2.10 <i>Principi specifici di controllo interno</i>	19
SEZIONE TERZA	30
3 Organismo di Vigilanza	30
3.1 <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	30
3.2 <i>Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i>	30
3.3 <i>Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i>	31
3.4 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari</i>	32
3.5 <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	32
3.6 <i>Whistleblowing.</i>	33
SEZIONE QUARTA	35
4 Sistema sanzionatorio.....	35
4.1 <i>Premessa</i>	35

4.2	<i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	36
4.3	<i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	36
4.4	<i>Sanzioni nei confronti dei membri dell'O.d.V.</i>	37
4.5	<i>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	37
4.6	<i>Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti</i>	37
5	Informazione e formazione del personale	37
6	Codice Etico	38
7	Aggiornamento del Modello	38

NOTORIOUS PICTURES S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1 Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli “enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche solo “enti”).

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie del processo penale.

Il Decreto stabilisce che:

1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a

prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 "Catalogo Reati 231" del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 come successivamente modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal D.lgs. n. 75/2020, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e, da ultimo, dalla legge 9 agosto 2024, n. 114);
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis introdotto dal D.l. 25 settembre 2001, n. 350, successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e, da ultimo, dal D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125);
- i reati societari (art. 25-ter introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente integrato con il reato di "corruzione tra privati" dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e, da ultimo, dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater¹ introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies introdotto dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 successivamente modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199);

- i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies introdotto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62);
- i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché il reato di autoriciclaggio (art. 25-octies introdotto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, successivamente integrato con il reato di “autoriciclaggio” dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e modificato, da ultimo, dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195);
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, successivamente modificato dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 e, da ultimo, dal D.l. 2 marzo 2024, n. 19);
- i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, successivamente modificato dal D.lgs. n. 7/2016, dal D.l. 105/2019 e, da ultimo, dalla legge 28 giugno 2024, n. 90);
- i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69);
- i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente modificato dalla legge 14 luglio 2023, n. 93);
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 e successivamente modificato dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- i reati ambientali (art. 25-undecies introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, successivamente integrato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, modificato dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e, da ultimo, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137);
- il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies introdotto dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, successivamente modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e, da ultimo, dal D.l. 10 marzo 2023, n. 20);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies introdotto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e successivamente modificato dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21);

- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies introdotto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39);
- i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.l. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. 157/2019, nonché aggiornato dal D.lgs. 75/2020 e, da ultimo, dal D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87);
- i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141);
- i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 e successivamente modificato dalla legge 22 gennaio 2024, n. 6);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices, D.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22);
- i reati transnazionali (introdotti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146).

1.3 L'aggiornamento del _____

Dall'ultimo aggiornamento del modello approvato nel settembre 2021 ad oggi, hanno interessato il Modello Organizzativo le seguenti modifiche:

D.lgs. 184/2021: tale novella, in attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, introduce l'art. 25-octies.1: "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di: "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (ex art. 493-ter c.p., prevedendo una sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote); "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (ex art. 493-quater, prevedendo una sanzione pecuniaria sino a 500 quote); "Frode informatica" (ex art. 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, prevedendo una sanzione pecuniaria fino a 500 quote).

Inoltre, è da ricordare che nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

D.lgs. 195/2021: l'aggiornamento in questione, in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, ha ampliato l'ambito di applicazione dei reati di "Ricettazione" (ex art. 648 c.p.), di "Riciclaggio" (ex art. 648-bis c.p.), di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (ex art. 648-ter c.p.) e "Autoriciclaggio" (ex art.

648-ter.1 c.p.). Pertanto, sebbene il testo dell'illecito amministrativo di cui all'art 25-octies del D.lgs. 231/2001 sia rimasto immutato, il suo ambito di applicazione è stato, di fatto, ampliato.

L. 238/2021: È entrata in vigore, il 1° febbraio 2022, la legge del 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020". La citata legge è finalizzata al periodico adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

Tra le novità più rilevanti spicca l'intervento in materia di affari economici e monetari di cui all'art. 26 della l. 238/2021 con cui sono state modificate le disposizioni sanzionatorie contemplate dal D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria).

L'intervento in esame ha, infatti, modificato l'ambito di applicazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato e, nello specifico, il trattamento sanzionatorio dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, nonché esteso alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate i casi di esenzione dalle sanzioni.

D.lgs. 19/2023: Il Decreto Legislativo n. 19/2023, entrato in vigore il 22 marzo 2023, ha recepito la Direttiva UE 2019/2121, il cui obiettivo è l'armonizzazione delle disposizioni concernenti le operazioni straordinarie di trasformazione e scissione transfrontaliere, nonché la modifica della disciplina delle fusioni societarie transfrontaliere. In attuazione dell'art. 2 della Direttiva, l'art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

L. 137/2023: la novella, rubricata "Conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", inserisce nel Catalogo dei Reati presupposto tre nuove fattispecie: la turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p. (introdotti nell'art. 24 del D.lgs. 231/2001) e il trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p. (nell'art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001).

D.lgs. 87/2024: entrata in vigore il 29 giugno del 2024, in attuazione della Delega fiscale, tale modifica interviene in maniera significativa sul sistema sanzionatorio tributario. Tra le numerose modifiche al D.lgs. 74/2000, si segnala la definizione di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti", rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater (reato presupposto alla responsabilità della persona giuridica ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

L. 90/2024: il 2 luglio 2024 è stata pubblicata nella G.U. la Legge relativa alle "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici". La novella comporta un generale irrigidimento del sistema sanzionatorio in tema di criminalità

informatica, anche nei confronti degli enti e introduce nel Catalogo dei Reati Presupposto la nuova fattispecie di estorsione “informatica”. Viene, così, ridisegnato il quadro dei reati informatici, con modifiche alle condotte illecite e l’inasprimento delle pene sia nei confronti delle persone fisiche, sia degli enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L. 112/2024: pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto, e in vigore dal 10 agosto, tale novella, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, introduce nel Codice penale, ed all’interno del catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 un nuovo Art. 314-bis c.p.: “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” e modifica l’Art 322-bis c.p. inserendovi il nuovo reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”.

L.114/2024: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, la novella recante “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, modifica l’art. 25 D.lgs. 231/2001, abrogando l’Art.323 c.p. relativo all’ “abuso d’ufficio” e riformulando l’Art. 346-bis c.p. relativo al reato di “traffico influenze illecite”.

L.166/2024: Lo scorso 15 novembre è entrata in vigore la L. 166/2024 che ha convertito con modificazioni il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, relativo a “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”. La modifica legislativa, emanata a seguito di una procedura di infrazione dell’Unione europea verso l’Italia, ha esteso i soggetti ammessi all’esercizio dell’attività di intermediazione sul diritto d’autore, in precedenza appannaggio esclusivo della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale. L’accertamento della responsabilità può comportare l’applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell’ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all’esercizio dell’attività di impresa dell’ente, quali:

- a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;

- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

1.5 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V.");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello Organizzativo non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato. In particolare, ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.6 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

SEZIONE SECONDA

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Notorious Pictures

2.1 Premessa

Notorious Pictures (di seguito anche “Società” o “Notorious”) fondata nel 2012 e quotata su AIM nel giugno 2014, è fornitore indipendente di contenuti media, attivo nella produzione e nell’acquisizione dell’intera gamma dei Diritti sulle Opere Cinematografiche (full rights) e nella distribuzione e commercializzazione degli stessi in tutti i canali disponibili (cinema, home video, televisione, new media).

La Società è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari.

A tal fine, Notorious ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure interne seguite alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”).

Attraverso l’adozione del Modello, Notorious intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.2 Modello di Governance

La corporate governance di Notorious, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
- Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri. Dura in carica un triennio.
- Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare: a) sull’osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b)

sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica un triennio.

- Società di revisione, incaricata a svolgere l'attività di revisione contabile.

2.3 Finalità del Modello

Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha opportunamente tenuto presente, oltre le prescrizioni del Decreto, le Linee Guida predisposte da Confindustria¹ e le Linee Guida predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana² (di seguito "Linee Guida").

2.4 Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il management e i dipendenti di Notorious Pictures S.p.A. (di seguito, i "Società" o "Notorious"), nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito, i "Destinatari").

2.5 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da:

- I. **Parte Generale** composta da quattro sezioni che contengono, nell'ordine:
 - una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato;
 - una descrizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Notorious;
 - le regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
 - le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello e regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;

¹ Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Confindustria (aggiornate a giugno 2021).

² Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (D.lgs. n. 231/2001) - Documento pubblicato da ABI nel febbraio 2004.

II. Parti Speciali che contengono una descrizione relativa:

- alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da Notorious;
- alle attività a rischio-reato;
- alle regole comportamentali;
- ai principi di controllo specifici e ai presidi organizzativi.

2.6 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle attività identificate a rischio, nonché dei principi etico-sociali cui la stessa si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

Più in generale, il sistema di controllo interno di Notorious dovrebbe prevedere, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità e in particolare:

- l'obiettivo operativo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale. Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Notorious;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale sia interno che esterno all'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno di Notorious dovrebbe basarsi sui seguenti elementi:

- integrità e valori che ispirano l'agire quotidiano dell'intera azienda, esprimendo altresì lo stile del Consiglio di Amministrazione e del Management aziendale;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione dei poteri e delle responsabilità, in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- attenzione al sistema delle competenze del personale, alla luce degli obiettivi perseguiti;
- identificazione, valutazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- definizione di procedure aziendali, parte del complessivo sistema normativo della Società, che esplicitano i controlli posti a presidio dei rischi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- sistemi informativi idonei a supportare i processi aziendali e il complessivo sistema di controllo interno (informatici, di reporting, ecc.);
- processi di comunicazione interna e formazione del personale.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che i singoli uffici svolgono sui loro processi.

2.7 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da Notorious S.p.A. nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ("attività sensibili"), svolta mediante l'analisi dei processi aziendali e delle possibili modalità realizzative delle fattispecie di reato;
- predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- adozione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste, sancite nel Codice Etico e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6, punto b), del Decreto;
- attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello, nonché sulle regole comportamentali valide a tutti i livelli aziendali;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 7, Sezione Quarta "Aggiornamento del Modello").

2.8 Individuazione delle attività "a rischio"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

In aderenza al dettato normativo e tenuto conto degli orientamenti metodologici contenuti nelle Linee Guida di riferimento, sulla base del quadro dei processi aziendali di Notorious, vengono identificate in relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231 (attraverso un'analisi puntuale dei processi interessati) le aree di attività a rischio ed esempio di *attività sensibili* rilevanti per la Società.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio – reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società.

2.9 Presidi generali di controllo interno

Per tutte le attività a rischio, valgono i seguenti principi generali:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna Funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo;

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti presidi organizzativo-gestionali di carattere generale:

Norme comportamentali

- I codici comportamentali devono descrivere le regole generali di condotta a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle strutture organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura.
- Tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Protocolli e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale sensibile, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla.
- Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.
- I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito degli strumenti normativi della Società devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).
- La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.
- Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.
- L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

2.10 Principi specifici di controllo interno

Di seguito vengono enunciati i processi strumentali individuati e, a titolo non esaustivo, i principi di controllo minimali a cui la Società si ispira.

2.10.1 Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali

- deve essere prevista l'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di gestione delle consulenze (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
- deve essere effettuata un'adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore, le eventuali deroghe motivate dalla necessità di competenze specialistiche o dalla specificità dell'ambito di erogazione della prestazione devono essere regolamentate;
- devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- devono esistere adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti;
- devono essere definiti i livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso;
- devono essere definiti i requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
- nell'impiego di consulenti esterni, nell'ambito della gestione dei rapporti con la PA, devono essere previsti dei meccanismi di verifica preventiva dell'assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia con le stesse amministrazioni pubbliche (per esempio mediante auto-certificazione del consulente esterno);
- nei contratti con Partner, fornitori e consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non aver mai subito condanne con sentenza passata in giudicato o provvedimenti equiparati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dalla presente Parte Generale;
- i contratti con i consulenti e professionisti devono contenere:
 - a. un'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
 - b. una dichiarazione di conoscenza del D.lgs. 231/2001 o di altra analoga normativa anti-bribery/corruption applicabile e di impegno al suo rispetto.

2.10.2 *Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi*

- devono esistere norme aziendali relative all'approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi, ovvero relative ad approvvigionamenti con particolari modalità attuative (es. con riferimento al monofornitore, o in caso di urgenza, ecc.);
- le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza e di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata e autorizzata da un adeguato livello gerarchico;
- i contratti di acquisto devono essere subordinati alla presentazione da parte del fornitore di una apposita dichiarazione di non aver mai subito condanne con sentenza passata in giudicato o provvedimenti equiparati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dalla presente Parte Generale;
- I contratti di acquisto devono contenere:
 - a. un'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
 - b. una dichiarazione di conoscenza del D.lgs. 231/2001 o di altra analoga normativa anti-bribery/corruption applicabile e di impegno al suo rispetto.

2.10.3 *Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza*

- devono esistere norme aziendali relative alla definizione di ruoli, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali cui attenersi nella gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza e di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- la scelta della modalità di spesa deve essere formalizzata in moduli Autorizzativi e autorizzata da un adeguato livello gerarchico;
- deve essere controllata la completezza, inerenza, congruità dei giustificativi di spesa di cui viene chiesto il rimborso e dei relativi moduli autorizzativi riepilogativi delle spese sostenute.

2.10.4 *Gestione dei flussi monetari e finanziari*

- è prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione a operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;

- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e alla corrispondenza con le somme contrattualmente pattuite;
- le controparti effettivamente coinvolte in una transazione (anche con riferimento alle operazioni infragruppo) devono risultare identificate; deve essere vietata ogni accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- l'utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie a eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, deve essere vietato.

2.10.5 *Gestione del contenzioso*

- nell'ambito della regolamentazione interna devono essere definiti:
 - i ruoli, compiti e azioni di Dipendenti e/o legali esterni in considerazione della natura, qualità ed entità del contenzioso;
 - i limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso;
 - i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi;
- l'articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni;
 - coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere;
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- è prevista la predisposizione di uno scadenzario che permetta di controllare l'intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- è garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate.

2.10.6 *Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità*

- le donazioni, sponsorizzazioni, la dazione di omaggi e liberalità devono essere sempre formalmente autorizzate da un soggetto munito di idonei poteri a conferire utilità;
- gli omaggi devono essere selezionati nell'ambito di un elenco apposito gestito da un soggetto che non intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- deve essere prevista la rilevazione di operazioni (donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità) ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;
- non deve essere data esecuzione a operazioni relative a donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi/beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- nel budget e nei consuntivi devono essere separate le spese per ciascuna tipologia di utilità.

2.10.7 *Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane*

- la scelta dei Dipendenti e dei collaboratori deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- gli inserimenti di nuovo personale devono essere pianificati ed eventuali richieste non pianificate devono essere formalmente autorizzate da chi ne ha facoltà;
- la selezione del personale deve avvenire in modo obiettivo e trasparente, attraverso un processo di valutazione delle qualifiche e delle caratteristiche di ciascun candidato adeguatamente documentato;
- In fase di selezione devono essere individuate e valutate possibili situazioni di conflitti di interesse. In particolare, la Società non procede all'assunzione qualora siano accertate situazioni di conflitti di interessi (es. soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione che nell'esecuzione della loro attività hanno avuto rapporti diretti con la Società);

- è fatto divieto di accettare segnalazioni che possano far incorrere la Società nei reati di cui al D.lgs. 231/2001 o di altra analoga normativa anti-bribery/corruption applicabile. In particolare, sono proibite segnalazioni di persone conseguenti a proposte di opportunità di impiego da cui possano derivare vantaggi a dipendenti/funzionari della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- la lettera di impegno all'assunzione e il relativo contratto di assunzione devono essere firmati dal soggetto a ciò autorizzato in base ai poteri di firma assegnati;
- deve essere assicurata l'evidenza documentale delle singole fasi del processo di selezione e assunzione del personale.

2.10.8 Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie e con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile della direzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore della società;
- le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- ciascuna direzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche in via telematica;
- deve essere prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente e in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- deve essere prevista una rendicontazione degli incontri particolarmente rilevanti con il rappresentante della PA attraverso la redazione di un verbale/memo, con l'indicazione del rappresentante della PA incontrato, dell'oggetto dell'incontro, ecc.;
- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere gestite e firmate solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- la gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità del responsabile di direzione competente, o di altro soggetto delegato munito di idonei poteri che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;
- alle verifiche ispettive e agli accertamenti devono partecipare i rappresentanti aziendali che ne hanno titolo, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali salvo farsi rappresentare da propri collaboratori opportunamente delegati;

- devono essere stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di direzione coinvolto, o altro soggetto delegato munito di idonei poteri, ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici.

2.10.9 *Formazione del Bilancio, operazioni straordinarie e gestione dei Rapporti con Sindaci, Soci e Società di Revisione*

- devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio indicazioni chiare sui principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- devono esistere istruzioni rivolte alle Direzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione Amministrazione e Finanza in relazione alle chiusure annuali, con quali modalità e la relativa tempistica;
- devono essere effettuate una o più riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e CFO, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna direzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie.
- La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie deve prevedere che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico);
- ogni modifica ai dati contabili può essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati;
- devono esistere regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito, e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- devono esser previste regole di comportamento, rivolte all'Amministratore e ai Sindaci, che richiedano la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- devono essere definiti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili coinvolti;

- devono esistere direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;
- deve esistere una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di Revisione contabile e devono esistere regole per mantenere l'indipendenza della Società di Revisione, nel periodo del mandato, così come previsto dalle disposizioni di legge;
- deve essere garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci, Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- deve essere previsto un obbligo di riporto periodico al vertice sullo stato dei rapporti con la Società di Revisione da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con la stessa.

2.10.10 *Gestione degli adempimenti fiscali e tributari*

- Gli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione tributaria e finanziaria, nonché la predisposizione della relativa documentazione, devono essere effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti, nazionali e comunitarie, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutte le Funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione al fine di garantire la correttezza, la tempestività e la veridicità delle registrazioni contabili;
- le registrazioni contabili devono essere fondate su valutazioni economico-patrimoniali rispettose dei criteri di ragionevolezza e prudenza. Inoltre, per ogni registrazione contabile deve essere conservata adeguata documentazione, in modo da garantire l'immediata verifica della relativa operazione economica in termini di costi-benefici;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile della direzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore della Società;
- le funzioni interessate, ai fini del rispetto dei termini dei principali adempimenti tributari, dovranno dotarsi di un apposito meccanismo di calendarizzazione;
- ciascuna direzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione fiscale prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione (anche in via telematica);
- in caso di verifiche, deve essere prestata completa e immediata collaborazione alle pubbliche Autorità, nonché ai Revisori, ai Sindaci, ai Soci e agli Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo in modo puntuale ed esaustivo tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con gli appartenenti all'Amministrazione tributaria, nonché con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e di ogni altro Ente competente in materia fiscale e tributaria, in caso di visite ispettive - dalla fase

di accoglimento alla firma del verbale di accertamento - è totalmente demandata al responsabile aziendale competente, o comunque ad altro soggetto espressamente delegato e munito di idonei poteri;

- durante le eventuali visite ispettive, devono essere stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui rendere disponibile agli stessi la documentazione richiesta;
- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale, in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di direzione coinvolto, o altro soggetto delegato munito di idonei poteri, ha l'obbligo di firmarli, ovvero di conservarne copia nei propri uffici;
- chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni o irregolarità nella tenuta della contabilità, deve darne immediata comunicazione al proprio superiore, nonché all'Organismo di Vigilanza.

2.10.11 Gestione della Sicurezza sul lavoro

- devono essere definite procedure, ruoli e responsabilità in merito all'attività di analisi e valutazione preventiva dei rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito della attività svolte in sede di Produzione;
- Con esplicito riferimento alle condizioni di applicabilità del D.L.gs 81/2008, devono essere definiti i meccanismi relativi:
 - alla valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. "SPP");
 - alla definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - al processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - alla predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi ("DVR", "DUVRI") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- deve essere predisposto un modello di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
- devono essere individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- devono essere previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;

- deve essere prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- deve essere assicurata adeguata formazione a tutto il personale coinvolto nella gestione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione alle diverse responsabilità e compiti assegnati.
- si deve provvedere a un'adeguata sorveglianza sanitaria del personale rispetto all'idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate.
- devono essere previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro, in accordo con la legislazione vigente applicabile.

2.10.12 *Gestione dei Sistemi Informativi*

- devono essere definite le attività di back up per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- gli utenti non devono possedere privilegi di amministrazione sui propri pc in maniera tale che le attività di installazione e manutenzione degli applicativi sui pc siano eseguite solo dagli amministratori di sistema;
- i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni e alla rete devono essere individuali ed univoci;
- devono essere definite delle regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.);
- la gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema/dei pc utenti, utenze di super user, ecc.);
- devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di valutare la coerenza dei privilegi concessi rispetto al grado/livello di responsabilità dei singoli; i risultati devono essere opportunamente registrati;
- a fronte di eventi disastrosi, la Società deve prevedere opportune misure per assicurare la continuità dei sistemi informativi e dei processi informatici ritenuti critici.

2.10.13 *Adempimenti in materia di tutela ambientale*

- devono essere richieste e acquisite, preventivamente all'avvio delle corrispondenti attività, tutte le previste autorizzazioni; devono inoltre essere effettuate tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività medesime;

- devono essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con la massima cura e attenzione, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti, alla gestione dei depositi temporanei, al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- devono essere stabilite e aggiornate procedure di emergenza ambientale, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi contaminazione accidentale dell'ambiente;
- deve essere accertata, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- i contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti devono contenere specifiche clausole attraverso le quali ciascuna società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- devono essere valutati i potenziali rischi e sviluppati adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente interessato dalle opere.

2.10.14 Gestione Distribuzione e/o produzione di Opere cinematografiche

- i processi decisionali relativi alle attività di commercio, produzione e coproduzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, devono essere posti in essere da soggetti dotati di adeguati poteri;
- devono essere richieste e acquisite, preventivamente all'avvio delle **corrispondenti attività, tutte le previste autorizzazioni e devono inoltre** essere effettuate tutte le comunicazioni e contrassegni (ad. es. S.I.A.E.) richieste per lo svolgimento delle attività medesime;
- i processi autorizzativi devono essere sempre accuratamente documentati e verificabili a posteriori;
- i rapporti con i clienti devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale completa e idonea a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti;
- le operazioni commerciali devono essere supportate da adeguata documentazione e devono essere autorizzate dai soggetti dotati di adeguati poteri;
- le Funzioni aziendali coinvolte nel processo in oggetto devono mantenere e rendere immediatamente disponibile tutta la documentazione necessaria.



SEZIONE TERZA

3 Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di istituire, con delibera del 30 marzo 2016 un Organismo di Vigilanza di natura collegiale dotato di autonomia e indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.

In ogni caso, i membri dell'Organismo di Vigilanza di Notorious S.p.A. dovranno rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i Consiglieri di Amministrazione e garantire la continuità d'azione.

Le funzioni dell'O.d.V. di Notorious possono essere svolte dal Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 14, comma 12, della Legge n. 183/2011 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 6 del Decreto. In tal caso, il Collegio Sindacale termina le funzioni di O.d.V. in coincidenza con la data di scadenza del mandato del Collegio Sindacale medesimo.

I membri dell'O.d.V. sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere nominati nuovamente soltanto una seconda volta.

In ogni caso, alla scadenza del mandato, ciascun componente dell'O.d.V. rimane in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 231 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni di un membro dell'O.d.V. che hanno efficacia immediata.

3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto;

- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto.

E' altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica triennale, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto delle nomine in virtù della carica societaria o del ruolo organizzativo rivestito.

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'O.d.V.:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti e sentiti gli altri membri dell'O.d.V. e il Collegio Sindacale.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'O.d.V., ovvero da altre strutture aziendali con compiti di controllo, nella materia riguardante il Decreto.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'O.d.V. mediante proposte motivate all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'O.d.V. adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'O.d.V. potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

In relazione alle attività sensibili l'O.d.V. predispone un Piano Annuale di verifiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo. Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'Organismo di Vigilanza ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa.

Qualora lo ritenga opportuno, l'O.d.V., ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, può avvalersi - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di

incarichi professionali - anche di professionisti esterni, dandone preventiva informazione all'Amministratore Delegato.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'O.d.V. riferisce in merito alle attività di propria competenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, e in particolare:

- su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, mediante l'invio delle verbalizzazioni delle proprie riunioni;
- su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, contenente tra l'altro un report sull'attuazione del Modello. L'O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia (art. 6, comma, 2, lett. d.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il personale dipendente è tenuto ad informare l'O.d.V. delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Modello Organizzativo, mediante i seguenti canali di comunicazione:

- posta tradizionale – Notorious – Organismo di Vigilanza 231, presso Largo Brindisi n. 2 - 00144 Roma.
- Via mail agli indirizzi:
 - segnalazioniodv@notoriouspictures.it
 - odv231@notoriouspictures.it
- Per telefono allo:02 37011019.

Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, anche anonima.

Tali canali sono conformi a quanto previsto dalla recente L. 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing*, secondo cui il Modello deve prevedere uno o più canali di presentazione delle segnalazioni idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione nonché prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante attraverso modalità informatiche.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Consob), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del D.lgs. 231/2001;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al D.lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

3.6 Whistleblowing.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare al Responsabile delle segnalazioni la commissione di reati all'interno di Notorious Pictures S.p.A. e di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023, nonché qualsiasi scostamento rilevante dalle regole di condotta previste dal presente Modello e dai regolamenti interni, procedure e protocolli dallo stesso richiamati e dal Codice Etico, di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio dei loro compiti e funzioni.

La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire, infatti, alla Società di intervenire tempestivamente al fine di evitare conseguenze ulteriori, nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi di controllo interno.

Tale sistema deve, quindi, assicurare per un verso la tempestiva emersione delle violazioni, per l'altro che la relativa segnalazione non dia luogo ad alcuna forma di ritorsione.

La Società, visto il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e l'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza*

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», ha predisposto una specifica procedura operativa avente ad oggetto la gestione delle segnalazioni presentate a tutela dell'integrità aziendale. La procedura, in particolare, disciplina i canali di segnalazione interna adottati dalla Società e le loro modalità di utilizzo, richiamando le tutele previste per i segnalanti e le garanzie di riservatezza.

Per ogni approfondimento si rinvia, pertanto, a tale procedura, che costituisce – anche ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – parte integrante del presente Modello.

SEZIONE QUARTA

4 Sistema sanzionatorio

4.1 Premessa

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa (ex art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni riguardanti presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto o di violazioni del Modello, che si rivelano infondate;

- la violazione delle misure di tutela del soggetto che abbia presentato segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero di violazioni del presente Modello.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso gestito dalla funzione e/o dagli organi societari competenti che riferiscono al riguardo all'O.d.V.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Società.

4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Società si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria Cineaudiovisiva.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo sono di seguito riportate:

- i) richiamo scritto;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa fino all'importo di quattro ore di paga;
- iv) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- v) licenziamento.

4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Nel caso in cui i dirigenti commettano un illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei loro confronti le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

4.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell'O.d.V.

In caso di illeciti commessi da membri dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso, sentito il Collegio Sindacale, potrà richiamare per iscritto il componente responsabile della violazione o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'O.d.V. che ricadono in tali categorie.

4.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di illeciti disciplinari commessi dagli amministratori o da Sindaci della Società, l'O.d.V. informerà rispettivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.). Fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti

Ogni comportamento posto in essere da Fornitori, Collaboratori, Partner o Consulenti che configuri un illecito disciplinare rappresenta un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e costituisce, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, causa di risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

5 Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Notorious definirà un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza

del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito internamente dalla società con i responsabili delle direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, Notorious si impegna a:

- diffondere il Modello nel contesto aziendale attraverso qualsiasi strumento ritenuto idoneo (ad esempio, e-mail, intranet);
- organizzare uno specifico incontro formativo con tutti i dipendenti della Società nell'ambito del quale illustrare il D.lgs. 231/2001 ed il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

6 Codice Etico

Nel Codice Etico di Notorious, diffuso a tutti i dipendenti della Società, sono fissati i principi guida e le direttive fondamentali a cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti delle persone alle quali il Codice stesso è destinato.

Il suddetto codice, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello stesso.

Tale codice è di riferimento per tutte le specifiche politiche e gli strumenti normativi che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.

7 Aggiornamento del Modello

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare proposte motivate in ordine

all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello all'Amministratore Delegato il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

NOTORIOUS PICTURES S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

INDICE

<i>NOTORIOUS PICTURES S.P.A.</i>	6
PARTE SPECIALE A	7
A REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
<i>A.1 Reati applicabili alla Società</i>	7
<i>A.2 Attività sensibili</i>	12
<i>A.3 Regole Comportamentali</i>	14
<i>A.4 Principi di controllo specifici</i>	15
PARTE SPECIALE B	17
B I REATI INFORMATICI	17
<i>B.1 Reati applicabili alla Società</i>	17
<i>B.2 Attività sensibili</i>	20
<i>B.3 Regole Comportamentali</i>	20
<i>B.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	21
PARTE SPECIALE C	22
C REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	22
<i>C.1 Reati applicabili alla Società</i>	22
<i>C.2 Attività sensibili</i>	22
<i>C.3 Regole Comportamentali</i>	23
<i>C.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	23
PARTE SPECIALE D	25
D REATI SOCIETARI	25
<i>D.1 Reati applicabili alla Società</i>	25
<i>D.2 Attività sensibili</i>	27
<i>D.3 Regole Comportamentali</i>	27
<i>D.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	29
PARTE SPECIALE E	30
E REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	30
<i>E.1 Reati applicabili alla Società</i>	30
<i>E.2 Attività sensibili</i>	30
<i>E.3 Regole Comportamentali</i>	31
<i>E.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	32

PARTE SPECIALE F	33
F DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	33
F.1 <i>Reati applicabili alla Società</i>	33
F.2 <i>Attività sensibili</i>	34
F.3 <i>Regole Comportamentali</i>	34
F.4 <i>Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	35
PARTE SPECIALE G	36
G REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO	36
G.1 <i>Reati applicabili alla Società</i>	36
G.2 <i>Attività sensibili</i>	38
G.3 <i>Regole Comportamentali</i>	38
G.4 <i>Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	39
PARTE SPECIALE H	40
H REATI DI "SALUTE E SICUREZZA IN MATERIA DEI LUOGHI DI LAVORO"	40
H.1 <i>Reati applicabili alla Società</i>	40
H.2 <i>Attività sensibili</i>	41
H.3 <i>Regole Comportamentali</i>	41
H.4 <i>Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	42
PARTE SPECIALE I.....	43
I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	43
I.1 <i>Reati applicabili alla Società</i>	43
I.2 <i>Attività sensibili</i>	44
I.3 <i>Regole Comportamentali</i>	44
I.4 <i>Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	45
PARTE SPECIALE L.....	47
L DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	47
L.1 <i>Reati applicabili alla Società</i>	47
L.2 <i>Attività sensibili</i>	48
L.3 <i>Regole Comportamentali</i>	49
L.4 <i>Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici</i>	50
PARTE SPECIALE M.....	51
M REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	51

M.1	Reati applicabili alla Società.....	51
M.2	Attività sensibili.....	54
M.3	Regole Comportamentali.....	54
M.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici.....	55
PARTE SPECIALE N	56
N	REATI DI “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”	56
N.1	Reati applicabili alla Società.....	56
N.2	Attività sensibili.....	56
N.3	Regole Comportamentali.....	57
N.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici.....	57
PARTE SPECIALE O	58
O	REATI AMBIENTALI	58
O.1	Reati applicabili alla Società.....	58
O.2	Attività sensibili.....	59
O.3	Regole Comportamentali.....	59
O.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici.....	61
PARTE SPECIALE P	62
P	REATI DI “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”	62
P.1	Reati applicabili alla Società.....	62
P.2	Attività sensibili.....	62
P.3	Regole Comportamentali.....	63
P.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici.....	63
PARTE SPECIALE Q	64
Q	RAZZISMO E XENOFOBIA.....	64
Q.1	Reati applicabili alla Società.....	64
Q.2	Attività sensibili.....	64
Q.3	Regole Comportamentali.....	64
Q.4	Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici.....	65
PARTE SPECIALE R	66
R	REATI TRIBUTARI	66
R.1	Reati applicabili alla Società.....	66
R.2	Attività sensibili.....	73

<i>R.3</i>	<i>Regole Comportamentali.....</i>	<i>74</i>
<i>R.4</i>	<i>Principi di controllo specifici</i>	<i>76</i>

NOTORIOUS PICTURES S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

A REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

A.1 Reati applicabili alla Società¹

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, è stato inserito all’interno della presente Parte Speciale al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell’operativa aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Peculato “semplice” (art. 314 c.p.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o di altra cosa mobile che, per ragione del suo ufficio o servizio, ha in possesso o nella sua disponibilità.

Elemento oggettivo di tale reato è costituito esclusivamente dall’appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell’avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell’agente.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Commette tale reato il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L’errore del privato deve realizzarsi spontaneamente e il funzionario, all’atto del ricevimento della cosa, deve essere in buona fede; nel caso in cui l’errore sia “procurato dolosamente” da quest’ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la “concussione” di cui all’art. 317 c.p.

¹ L’analisi è stata condotta tenendo in considerazione le ultime modifiche apportate ai reati presupposto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

A norma dell'art. 322 bis c.p., per come novellato dalla L. n.3/2019, i reati di corruzione in trattazione e – specificatamente – quelli di cui agli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto

comma del Codice penale, sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio presso Corti e/o Istituzioni comunitarie e Stati esteri.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986)

L'art. 2, L. 898/1986 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restrizioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura qualora si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p.

Tale ipotesi di reato si pone a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione qualora minacciato dall'inadempimento e dalla frode in relazione a particolari contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto determinati beni.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)²

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la relativa promessa, per compiere o per omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (c.d. reato di corruzione tra privati passiva).

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore, cioè a dire la condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone suindicate (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con documento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Integra il reato di istigazione alla corruzione tra privati la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato è punito con la pena prevista per il reato di corruzione tra privati, ridotta di un terzo.

Si procede a querela della persona offesa.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla L. n. 190/2012, in ottemperanza a risalenti obblighi internazionali, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della Pubblica Amministrazione e risponde, altresì, alla necessità di predisporre una tutela avanzata dei beni-giuridici del buon andamento e dell'imparzialità della P.A., incriminando condotte che si pongano in una fase antecedente rispetto a possibili "contatti illeciti" con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

² Reato introdotto nell'art. 25-ter del Decreto 231 dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La norma è tesa, infatti, a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi (rispetto al potenziale accordo illecito fra corruttore e corrotto), in quanto propedeutiche alla commissione dei reati di corruzione, rispetto ai quali si pone peraltro in una condizione di subordinazione, vista l'iniziale clausola di esclusione dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 322-bis c.p.

La fattispecie è stata da ultimo modificata dalla Legge n. 114 del 2024, che ne ha ridimensionato l'ambito di applicazione, prevedendo che al fine della configurazione del reato, le relazioni tra il mediatore e il Pubblico Ufficiale debbano essere effettivamente utilizzate e non solo vantate, oltre a dover essere reali e non semplicemente asserite.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni la pena è aumentata.

Le pene stabilite per questo delitto si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Per mezzo dell'art. 9, comma 1, del D. l. n. 92/2024, convertito dalla L. n. 112/2024, entrata in vigore il 10 agosto 2024, il legislatore ha inserito all'interno dell'ordinamento penale il nuovo delitto rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" all'articolo 314-bis c.p.

La nuova fattispecie punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un utilizzo differente da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Appare lampante la correlazione tra la recente abrogazione del reato di abuso d'ufficio e l'introduzione del nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili. Infatti, all'interno dell'art. 314-bis c.p. riecheggia la figura del peculato per distrazione, che in passato integrava alternativamente sia l'art. 314 c.p., che l'abrogato art. 323 c.p.

A.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti Pubblici di rilevanza nazionale e locale (es. Ministeri, Enti Locali Territoriali, Province e Comuni) per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative.
2. rapporti con i Funzionari pubblici e adempimenti presso enti istituzionali competenti, quali ad esempio i rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti competenti in materia fiscale, tributaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.
3. rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (es. Autorità Garante della Concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.
4. rapporti con i Funzionari pubblici nell'ambito della partecipazione a bandi di gara presso enti istituzionali nazionali, come, per esempio, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo competenti in materia di sovvenzioni, contributi o sussidi;
5. rapporti con i Funzionari pubblici e adempimenti (ad es. in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara) presso enti istituzionali nazionali competenti quali:
 - rapporti con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo competenti in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (ad es. Tax Credit Produzione previsto per le opere cinematografiche riconosciute di interesse culturale o in materia di Agevolazioni Fiscali);
 - rapporti con le Regioni competenti in materia di iniziative a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo (ad es. le iniziative previste dalla Regione Lazio contenute nella LR n. 2 del 13 aprile 2012, "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo").
6. Rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (ad es. piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate.
7. Rapporti, anche tramite consulenti esterni, con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.
8. Rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale,

- amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali esterni.
9. Rapporti ed espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Registro delle imprese presso le Camere di Commercio competenti).
 10. Rapporti con società pubbliche e private con le quali si intende stipulare accordi di partnership, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - individuazione delle opportunità di partnership commerciali/tecnologiche;
 - definizione degli accordi con i Partner.
 11. Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, anche in occasione di verifiche ed ispezioni, in occasione di, a titolo esemplificativo:
 - adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
 - relative ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro;
 - ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;
 - autorizzazione sanitaria.
 12. Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione.
 13. Gestione del finanziamento in termini di modalità di utilizzo dello stesso.
 14. Gestione delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale con particolare riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
 - definizione del piano di fabbisogno del personale;
 - richiesta di assunzione;
 - screening dei cv;
 - analisi delle candidature;
 - formalizzazione del contratto di assunzione.
 15. Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici (es. gestione e registrazione contabile della fatturazione attiva);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e (eventualmente) consolidato.
 16. gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - selezione delle sceneggiature;
 - acquisti di diritti cinematografici;
 - acquisto di spazi pubblicitari per attività di marketing e co-marketing;
 - selezione del fornitore e valutazione dei requisiti qualificanti;
 - stipula di accordi quadro di fornitura;
 - emissione degli ordini.

A.3 Regole Comportamentali

- Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di: tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non deputati secondo l'organigramma della Società, comunicazioni organizzative (che indicano anche le funzioni ed ambiti di responsabilità attribuiti) o eventuali procure e deleghe;
- dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione o induzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza, dandone immediata segnalazione al proprio Responsabile;
- in sede di incontri formali e informali e nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, indurre giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti di ufficio), nonché le controparti del Contenzioso a favorire gli interessi della Società;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri o a soggetti terzi (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti terzi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;
- tenere una condotta intenzionalmente ingannevole finalizzata ad indurre gli Enti Pubblici in errore, circa la documentazione presentata;
- tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente l'andamento di gare o procedure competitive nonché la predisposizione del bando o di altro atto equipollente;
- presentare dichiarazioni negligenemente non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, anche su induzione di suoi rappresentanti, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;

- alterare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i processi e le risultanze delle attività di monitoraggio della qualità dei servizi di corrispondenza erogati dalla Società effettuate da organismi (di diritto pubblico o privato) in tal senso incaricati dalla Pubblica Amministrazione, da Autorità Indipendenti e di Vigilanza, ovvero svolte ai fini gestionali interni;
- effettuare pagamenti in contanti, ad eccezione delle procedure di piccola cassa;
- costringere o indurre terzi a promettere denaro o utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- gestire in modo trasparente i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner in generale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, nonché delle convenzioni stipulate con soggetti e organi della P.A.;
- conservare i verbali redatti in occasione delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti imparziali e conformi alle disposizioni normative anche nella fase di predisposizione della documentazione di gara e nella formulazione di quesiti o richieste di chiarimento;
- conservare adeguatamente la documentazione, relativa alle richieste di finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.);
- monitorare e documentare puntualmente l'utilizzo dei fondi pubblici o privati ricevuti, assicurandone la coerenza con le finalità progettuali o istituzionali dichiarate.

A.4 Principi di controllo specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- consulenze e incarichi professionali a terzi;
- acquisto di beni e servizi;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- flussi monetari e finanziari;
- gestione del contenzioso;

- gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità;
- selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri organi di vigilanza;
- formazione del Bilancio e adempimenti societari;
- gestione adempimenti fiscali;
- distribuzione e/o produzione di opere cinematografiche;

Relativamente a ogni processo strumentale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10) sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE B

B I REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale “B” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 24-bis del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

B.1 Reati applicabili alla Società

L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24-bis, relativo ai reati informatici ed al trattamento illecito dei dati.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.lgs. 82/2005).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

A seguito delle riforme previste dalla L.90/2024, è stato introdotto all'interno dell'art 615-*quater* un terzo comma, il quale prevede una pena più severa per le condotte che riguardano sistemi di interesse pubblico.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Sono inoltre previste sanzioni più severe qualora:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole al fine di commettere il fatto, usi minaccia o violenza ovvero sia palesemente armato.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Il reato, introdotto dalla Legge n. 90/2024 consiste nella condotta di chi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, ovvero di compromettere le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero al fine di provocare l'interruzione, totale o parziale, o anche l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri o installa dispositivi o programmi informatici adeguati allo scopo.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

La legge n. 90/2024, entrata in vigore il 17 luglio 2024, ha comportato un generale irrigidimento del sistema sanzionatorio in tema di criminalità informatica, introducendo il nuovo comma 3 all'art. 629 c.p. Quest'ultimo punisce l'estorsione realizzata mediante la commissione di taluni reati informatici ovvero mediante la minaccia di compiere questi ultimi. Sulla base di tale nuova fattispecie, è, quindi, punibile con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 10.000, colui che – ad esempio – accedendo abusivamente ad un sistema informatico o telematico, costringa qualcuno a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

Il recente provvedimento costruisce, dunque, una nuova fattispecie criminosa, sanzionandola più aspramente dell'estorsione semplice, ad oggi punita con la pena massima di dieci anni di reclusione.

B.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali. In particolare:
 - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società;
 - gestione della rete telematica;
 - manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Società;
 - gestione delle credenziali di autenticazione;
 - gestione dei profili di autorizzazione.

B.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società, a meno delle casistiche regolamentate dalla normativa interna;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno delle casistiche di test di robustezza programmati e regolamentati dalla normativa interna;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

B.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- gestione dei sistemi informativi.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE C

C REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “C” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 24-ter del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

C.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24-ter riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

C.2 Attività sensibili

La commissione, nell’interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui all’art 24-ter del Decreto appare difficilmente ravvisabile, in ragione delle oggettive finalità istituzionali e del ruolo di Notorious.

Fermo restando quanto sopra, tenuto presente che i delitti associativi si caratterizzano per l’esistenza di un vincolo associativo tra i compartecipi teso a commettere una serie indeterminata di delitti, in sede di analisi delle potenziali aree di rischio aziendali risulta opportuno, in via prudenziale, prendere altresì in considerazione fattispecie delittuose che,

pur non essendo espressamente richiamate dal D.lgs. 231/2001, appaiono teoricamente realizzabili mediante il predetto vincolo associativo.

Pertanto, in relazione ai reati previsti dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo es art. 416 c.p.

C.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di:

- associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- intrattenere rapporti, negoziare, stipulare e porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte in organizzazioni presenti nelle stesse.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- determinare in maniera formale i criteri di selezione di fornitori di appalti e partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei prestatori di appalti e partner.

C.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- consulenze e incarichi professionali a terzi;
- acquisto di beni e servizi;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- flussi monetari e finanziari;
- gestione del contenzioso;
- gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità;
- selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;

- rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri organi di vigilanza;
- formazione del Bilancio e adempimenti societari;
- gestione adempimenti fiscali e tributari;
- gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- distribuzione e/o produzione di Opere cinematografiche.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE D

D REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “D” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-ter del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

D.1 Reati applicabili alla Società

L’art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 25-ter che estende il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati societari.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di cui all’art. 2625, comma 2 del Codice civile, si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l’abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere

tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur essendo previsto nel Codice civile unitamente ai citati reati societari, è stato inserito all'interno della Parte Speciale "A" al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

D.2 Attività sensibili

In relazione ai reati societari sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (es. Autorità Garante della Concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive;
2. gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici (es. gestione e registrazione contabile della fatturazione attiva);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato;
3. rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale;
4. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

D.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici in modo da provocare una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari della Società e delle società del Gruppo;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale o della Società di revisione;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In particolare, agli amministratori è fatto divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di nuove società o di aumento del capitale sociale;
- omettere di comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, l'eventuale presenza di interessi, per conto proprio o di terzi, che abbiano in una operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare puntualmente le regole aziendali in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- rispettare i criteri e le modalità previste dalle regole aziendali per l'elaborazione dei dati del bilancio civilistico e consolidato, nonché la trasmissione degli stessi da parte delle Società del Gruppo che rientrano nel perimetro di consolidamento;

- osservare scrupolosamente le regole e le procedure previste dalla Legge e dalle normative di settore per la valutazione e la selezione della Società di revisione;
- rispettare le regole previste dalla normativa di settore e dalle procedure aziendali in relazione alla predisposizione e all'invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Consob, Ivass, ecc.), alla predisposizione e alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (es. bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali), alla predisposizione ed alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza, al comportamento da tenere nel corso di eventuali visite ispettive svolte dalle suddette Autorità di Vigilanza.

D.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri organi di vigilanza;
- formazione del bilancio e adempimenti societari;
- gestione adempimenti fiscali e tributari.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE E

E REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale "E" si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-quater del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

E.1 Reati applicabili alla Società

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999), opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati commessi con finalità di terrorismo ed eversione previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 prevede una circostanza aggravante destinata ad applicarsi a qualsiasi reato sia "commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

(art. 270-bis c.p.)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di realizzazione di operazioni di acquisto a prezzi inferiori a quelli di mercato al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, tramite finanziamento, diretto o indiretto, di gruppi terroristici o eversivi dell'ordine democratico. I soggetti coinvolti nel processo di selezione e assunzione del personale potrebbero, in linea di principio, procedere direttamente o indirettamente all'assunzione di soggetti aderenti a organizzazioni di stampo terroristico/eversivo o comunque direttamente o indirettamente correlabili ad attività o associazioni di stampo terroristico/eversivo, al fine, ad esempio, di ridurre i costi del personale.

E.2 Attività sensibili

La commissione, nell'interesse della Società o comunque a suo vantaggio, dei reati di cui all'art. 25-quater del Decreto, appare difficilmente ravvisabile considerate, in maniera oggettiva, le finalità istituzionali di Notorious.

Tuttavia, in relazione a tale tipologia di illeciti, tenuto conto della numerosità dei rapporti che la Società intrattiene quotidianamente con la propria clientela retail e business, e, soprattutto delle prescrizioni normative che individuano nel conseguimento di un interesse o vantaggio anche indiretto per la Società, una possibile fonte d'imputabilità ai sensi del Decreto 231/2011, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - selezione delle sceneggiature;
 - acquisti di diritti cinematografici;
 - acquisto di spazi pubblicitari per attività di marketing e co-marketing;
 - selezione del fornitore e valutazione dei requisiti qualificanti;
 - stipula di accordi quadro di fornitura;
 - emissione degli ordini;
2. Gestione delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale con particolare riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
 - definizione del piano di fabbisogno del personale;
 - richiesta di assunzione;
 - screening dei cv;
 - analisi delle candidature;
 - formalizzazione del contratto di assunzione.

E.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- assumere o assegnare commesse o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - che risultino segnalati nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. black list) come soggetti collegati al terrorismo, o con Società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
- fornire in alcun modo, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- instaurare rapporti continuativi (es. Conti correnti, Libretti di risparmio, Polizze assicurative, Deposito titoli,) o eseguire operazioni occasionali (es. Fondi comuni di investimento, Buoni Fruttiferi Postali, MoneyGram, Cambia valute, Bollettini, Operazioni di sportello a contenuto finanziario in genere) in caso di soggetti - persone fisiche o giuridiche (e loro soggetti collegati) - che risultino segnalate nelle liste dedicate dell'Unione Europea (c.d. "Terrorism") o nelle liste OFAC, liste delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Consulenti, Partner e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o alle prassi vigenti;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti, nei confronti di persone indicate nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. black list) come facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

- riconoscere utilità a persone indicate nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. black list) come facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; assumere persone indicate nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, anche in forma di sponsorizzazioni, beneficenza, iniziativa umanitaria, omaggi, inviti o in qualsiasi altra forma di finanziamento a favore di enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possano ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività con finalità di terrorismo;
- stipulare contratti di partnership, joint venture o effettuare qualsiasi altra forma di investimento con soggetti nazionali o stranieri che possano ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività con finalità terroristiche.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- verificare lo standing commerciale e professionale dei prestatori di appalti, fornitori di beni/servizi e partner;
- assicurare la massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con Consulenti, Partner e Fornitori.

E.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- acquisto di beni e servizi;
- flussi monetari e finanziari;
- selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
- distribuzione e/o produzione di Opere cinematografiche.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE F

F DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale “F” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-quinquies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

F.1 Reati applicabili alla Società

L’ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 – che ha aggiunto l’art. 25-quinquies che richiama specifici articoli contenuti nella sezione I, capo III, titolo XII, libro II del Codice penale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, e con qualsiasi mezzo, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico riguardante minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. Inoltre, è altresì punito dal reato chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico riguardante minori.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Commette il reato di cui all’art. 603-bis c.p. chiunque, alternativamente:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il reato è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

La norma, al comma 2, prevede una circostanza aggravante speciale che comporta, laddove i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia, l’applicazione della pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Al comma 3, l’art. 603-bis c.p. elenca una serie di condizioni che integrano indici di sfruttamento del lavoro. Tali condizioni sono:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Da ultimo, la norma in esame indica tre ulteriori aggravanti speciali e ad effetto speciale, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

F.2 Attività sensibili

In relazione ai delitti contro la personalità individuale sono state individuate, seppur in via del tutto residuale tenuto conto del contesto operativo della Società e delle sue finalità istituzionali, le seguenti attività sensibili:

1. attività di commercio, produzione e coproduzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali e/o musicassette a nastro e merchandising, relativamente alle produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle stesse.
2. Gestione delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale con particolare riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
 - Richiesta di assunzione;
 - Formalizzazione del contratto di assunzione.

F.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- diffondere, con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, immagini, documenti o altro materiale pornografico riguardante i minori;
- assumere e gestire il personale aziendale in violazione delle normative vigenti, incluse quelle giuslavoristiche, previdenziali nonché sindacali;

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- Considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- Assicurare massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto.

F.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
- distribuzione e/o produzione di opere cinematografiche.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE G

G REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

La presente Parte Speciale “G” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-sexies del Decreto, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.lgs. 58/1998, artt. 184, 185, 186 e 187 (ricongruibili al c.d. “abuso di mercato”).

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali e i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

G.1 Reati applicabili alla Società

L’art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate³ e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) introduce l’art. 25-sexies nel Decreto 231/2001. Questa norma estende l’ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato.

Inoltre, la medesima legge comunitaria ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (art. 187-quinquies) un nuovo “sottosistema” della responsabilità degli enti, stabilendo, in particolare, la responsabilità delle persone giuridiche per l’illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis) e manipolazione del mercato (art. 187-ter) commessi nel suo interesse o vantaggio.

Si tratta di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal decreto, dalla quale si distingue in quanto dipende non da reato, ma da illecito amministrativo. Essa, tuttavia è regolata da principi analoghi a quelli fin qui enunciati, quali, in particolare, quelli relativi ai soggetti (apicali e dipendenti), la cui condotta impegna la responsabilità dell’ente e al meccanismo di esenzione collegato all’adozione e attuazione del Modello.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)

L’articolo 184 del TUF punisce l’abuso di informazioni privilegiate, cioè l’uso, la comunicazione o la diffusione illecita di informazioni riservate da parte di chiunque compia operazioni finanziarie, quali:

³ Per “informazione privilegiata” si intende un’informazione non pubblica di carattere preciso, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La norma si rivolge a tre tipi di soggetti:

- il primo è l'insider primario, ovvero chi ha accesso alle informazioni per ragioni professionali o istituzionali (ad esempio, amministratori, dirigenti o dipendenti dell'emittente). Se usa queste informazioni per ottenere vantaggi sul mercato o le trasmette a terzi in modo illecito, è punito con la reclusione da 2 a 12 anni e la multa da 20.000 a 3 milioni di euro.
- il secondo è il cosiddetto criminal insider, che ottiene le informazioni in occasione di attività delittuose: anche in questo caso si applicano le stesse pene previste per l'insider primario.
- la novità principale della riforma è il ritorno della responsabilità penale per l'insider secondario, cioè chi riceve informazioni da altri, sa che sono riservate e le utilizza. Questa figura, prima punita solo con una sanzione amministrativa, è ora soggetta a pena detentiva (da 1 anno e 6 mesi a 10 anni) e a multa fino a 2,5 milioni di euro, anche se non agisce in concorso con l'insider primario.

La norma prevede anche un'aggravante per i casi più gravi, che consente di aumentare la multa fino al triplo o fino a dieci volte il profitto illecito ottenuto. Inoltre, l'articolo si applica anche alle operazioni su piattaforme d'asta autorizzate, comprese quelle relative a quote di emissioni o prodotti non finanziari, in conformità al diritto europeo.

Manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio operativo). Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

È prevista, inoltre, un'aggravante, nel caso in cui la pena applicabile, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

G.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. redazione e trasmissione di documenti informativi, prospetti informativi, comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, concernenti la Società, destinate ad investitori, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale.

G.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni o altri strumenti finanziari della Società;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative al Gruppo o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- comunicare a terzi, al di fuori del normale e legittimo esercizio del proprio lavoro, informazioni privilegiate in qualsiasi modo ottenute;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che i) forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, ii) consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- osservare le regole di mercato e le raccomandazioni delle Autorità di settore che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando condotte idonee a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato interessato;
- osservare le norme di legge e le regole di funzionamento dei mercati volte a garantire la correttezza dell'informazione;
- Osservare le prescrizioni contenute nell'impianto procedurale di cui si è dotata la Società.

G.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri organi di vigilanza;
- formazione del Bilancio e adempimenti societari;
- gestione adempimenti fiscali e tributari.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE H

H REATI DI “SALUTE E SICUREZZA IN MATERIA DEI LUOGHI DI LAVORO”

La presente Parte Speciale “H” si applica alle tipologie di reato identificate dall’art. 25-septies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

H.1 Reati applicabili alla Società

La L. 123/2007 prevede un’estensione della responsabilità amministrativa introducendo l’art. 25-septies, relativo ai "reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro".

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

H.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, le attività sensibili sono, in linea generale:

1. espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

H.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari è fatto divieto di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 e dell'art. 300 D.lgs. 81/2008.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- garantire, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, il rispetto e l'osservanza delle norme e delle procedure sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, vigilando costantemente ai fini della loro concreta applicazione nel contesto aziendale;
- sensibilizzare, informare e formare adeguatamente tutti coloro che operano nel contesto aziendale al fine di renderli consapevoli della necessità di attenersi scrupolosamente alle norme e alle procedure vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rendendoli altresì costantemente edotti degli eventuali rischi specifici insistenti nel luogo di lavoro;
- prestare la massima attenzione, diligenza e prudenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e attenersi alla rigida osservanza delle regole e delle procedure in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in conformità al principio di precauzione;
- selezionare le eventuali imprese appaltatrici secondo criteri di massimo standard di correttezza, qualità, professionalità e attenzione alla sicurezza;
- avere cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società;
- segnalare prontamente ai soggetti designati qualunque situazione che possa riflettersi negativamente sul sistema di sicurezza aziendale ed eventualmente astenersi dalla prosecuzione dell'attività ove ciò possa costituire una minaccia per la propria o altrui sicurezza;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

H.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- gestione della Sicurezza sul Lavoro.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE I

I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “I” si applica alla tipologia di reati identificati dall’art. 25-octies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

1.1 Reati applicabili alla Società

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel Decreto 231 l’art.25-octies che estende l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Inoltre, l’art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all’interno dell’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 30 novembre 2021, n. 195 recepisce la Direttiva UE 2018/1673 modificando gli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, estendendo il concetto di “reato presupposto” anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi, laddove prima erano considerati solo i delitti non colposi. Inoltre, è divenuto non necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto per configurare i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego o autoriciclaggio. La riforma introduce, infine, un’aggravante per i reati commessi nell’esercizio di un’attività professionale e una attenuante per i casi di reati presupposto di particolare tenuità.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a se, o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

1.2 Attività sensibili

Relativamente alla nuova tipologia di reato di autoriciclaggio, l'analisi delle attività sensibili si è focalizzata sulla condotta propria della fattispecie di reato applicabile e, in via prudenziale, su alcune attività sensibili che sono identificate in dottrina come potenziali reati fonte nell'ambito delle organizzazioni di impresa (es. reati tributari).

Premesso quanto precede, in relazione ai reati previsti dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - Autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - Inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore;
2. gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - Selezione delle sceneggiature;
 - Acquisti di diritti cinematografici;
 - Acquisto di spazi pubblicitari per attività di marketing e co-marketing;
 - Selezione del fornitore e valutazione dei requisiti qualificanti;
 - Stipula di accordi quadro di fornitura;
 - Emissione degli ordini;
3. gestione della fiscalità aziendale.

1.3 Regole Comportamentali

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;

- ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- utilizzare contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- valutare, secondo i dettami di cui alla normativa vigente in materia di pubblici appalti, l'affidabilità dei fornitori;
- valutare l'affidabilità dei clienti con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

1.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- acquisto di beni e servizi;
- flussi monetari e finanziari;
- gestione adempimenti fiscali e tributari;

- distribuzione e/o produzione di opere cinematografiche.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. par. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE L

L DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La presente Parte Speciale “L” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-octies.1 del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili, indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

L.1 Reati applicabili alla Società

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La norma commina inoltre la medesima sanzione nei confronti di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono

costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che – tra le altre novità – ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'art. 512-bis c.p. Tale fattispecie di reato punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

La norma ha portata generale, in quanto il soggetto attivo può essere chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità. Il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio.

Al comma 2 dell'articolo citato è prevista l'applicazione della stessa pena (reclusione da 2 a 6 anni) a chiunque, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

L.2 Attività sensibili

In relazione ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. Gestione dei flussi finanziari, tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore;
 - gestione e utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2. Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali. In particolare:
 - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società;
 - gestione della rete telematica;
 - manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Società;
 - gestione delle credenziali di autenticazione;
 - gestione dei profili di autorizzazione.

L.3 Regole Comportamentali

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di qualunque importo;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- acquistare e detenere presso l'azienda dispositivi in grado di falsificare, clonare o comunque alterare carte ricaricabili e di credito;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno delle casistiche di test di robustezza programmati e regolamentati dalla normativa interna;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- garantire il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici loro affidati;
- conservare, per ogni registrazione contabile, la relativa adeguata documentazione, in modo da garantire l'immediata verifica della corrispondente operazione economica;
- permettere e garantire la verifica e la sottoscrizione di tutta la documentazione relativa ai pagamenti da parte del responsabile della direzione interessata;
- segnalare senza ritardo eventuali operazioni o transazioni sospette.

L.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- gestione dei flussi monetari e finanziari;

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. par. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE M

M REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale "L" si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-novies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili, indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

M.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3. Legge sul Diritto d'Autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o

concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della legge n.633/1941;

La norma prevede le medesime pene anche nel caso in cui il fatto concerni qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

È punito, inoltre, chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della legge n.633/1941 riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171-ter, Legge 633/1941

È punita (art. 171-ter comma 1):

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegni ai sensi

della legge n.633/1941 , privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- l'Introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

È punita (art. 171-ter comma 2):

- la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941)

Tale fattispecie prevede l'applicabilità della pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, anche nei confronti di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, L. 633/1941.

Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di fraudolenta installazione e/o utilizzazione (per uso pubblico e privato) di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (es. decoder per trasmissioni criptate o a pagamento) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

M.2 Attività sensibili

Le fattispecie delittuose contemplate dall'art. 25-novies - riferite ad alcuni reati previsti dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633 - risultano acquisire, potenzialmente, una portata assai estesa per le aziende in genere, trovando effettiva applicazione anche in ipotesi di illecito utilizzo di banche dati, abusiva duplicazione di programmi, illecita pubblicazione sui propri siti Internet di beni coperti da diritto d'autore, ecc.

In relazione ai reati di violazione del diritto d'autore sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. attività di commercio, produzione e coproduzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali e/o musicassette a nastro e merchandising, relativamente alle produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle stesse.

M.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nei termini (vincoli d'uso) delle licenze ottenute;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- installare e utilizzare sistemi di file sharing non autorizzati;
- utilizzare file multimediali sul proprio computer ottenuti in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- diffondere, con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare i software installati sulla postazione lavorativa (personal computer) o reperibili sulla rete aziendale, conformemente ai brevetti e/o ai termini delle licenze (vincoli d'uso) e per esclusive finalità lavorative;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'uso del web.

M.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- distribuzione e/o produzione di Opere cinematografiche.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE N

N REATI DI “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

La presente Parte Speciale “M” si applica alla tipologia di reato identificato dall’art. 25-decies del Decreto e segnatamente l’art. 377-bis c.p.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione del reato applicabile, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

N.1 Reati applicabili alla Società

La Legge 3 agosto 2009, n.116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione” adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all’art. 377-bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” (art. 25-decies del Decreto 231).

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

N.2 Attività sensibili

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria l’attività sensibile individuata, coerentemente con la fattispecie di reato, attiene alle modalità di gestione dei procedimenti penali che vedano coinvolta la Società o suoi amministratori/dipendenti.

Tale attività rileva altresì in relazione al rapporto con altri testimoni coinvolti nel procedimento.

Assume carattere di strumentalità, in ottica del riconoscimento di utilità, la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

N.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

N.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri organi di vigilanza.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE O

O REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “N” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-undecies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

O.1 Reati applicabili alla Società

Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25-undecies, l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006)

Il primo comma dell’art. 256 del D.lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell’art. 193, comma 9, del D.lgs. 152/2006, per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all’interno di un’area privata.

Gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, del D.lgs. 152/2006)

Il comma terzo dell’art. 256 del D.lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, del D.lgs. 152/2006)

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 del D.lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

O.2 Attività sensibili

In relazione a tale tipologia di reati, le principali aree di potenziale esposizione aziendale riguardano la produzione di alcuni rifiuti speciali pericolosi all'interno dei Centri di Meccanizzazione Postale in cui si svolge lo smistamento automatizzato della corrispondenza.

E' inoltre da considerarsi ambito di rischio la produzione di tutti gli altri rifiuti in relazione alle attività di manutenzione di vario tipo contrattualizzate con soggetti terzi e/o oggetto di affidamento di specifici servizi di trattamento/smaltimento, così come specifiche tematiche riconducibili alla gestione dei siti immobiliari, dei relativi impianti e dei veicoli aziendali.

Si evidenzia altresì che, nell'ambito di tali aree di esposizione al rischio, un'ulteriore fonte di imputabilità ex Decreto 231 potrebbe derivare nel caso in cui gli eventi si verificassero in siti di Notorious collocati all'interno di aree protette e/o di valore per la biodiversità.

Premesso quanto sopra, in relazione ai reati previsti dall'art. 25-undecies applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (ad es. HD).

O.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone; per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale e, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;

- abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, il cui utilizzo è previsto anche nell'ambito del SISTRI;
- ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- operare le proprie scelte di sviluppo e di investimento tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente, con particolare attenzione alla tutela dei siti protetti o sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale;
- predisporre e monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;
- garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

O.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- gestione degli adempimenti in materia ambientale.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE P

P REATI DI “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

La presente Parte Speciale “O” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-duodecies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione del reato applicabile, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

P.1 Reati applicabili alla Società

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo 25-duodecies, dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

P.2 Attività sensibili

In relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. Gestione delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale con particolare riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
 - definizione del piano di fabbisogno del personale;
 - richiesta di assunzione;
 - screening dei cv;
 - analisi delle candidature;

- formalizzazione del contratto di assunzione.

P.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere o impiegare lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che si avvalgano di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- assicurare massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto.

P.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- selezione, assunzione, gestione del personale dipendente.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE Q

Q RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale “P” si applica alle tipologie di reati identificati dall’art. 25-terdecies del Decreto.

In particolare, la Parte Speciale, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

Q.1 Reati applicabili alla Società

Nel disciplinare la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, la Legge Europea 2017 ha disposto l’aggiunta al corpo normativo del Decreto 231 del nuovo articolo 25-terdecies, in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati presupposto, previsti dall’art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, puniscono, con la reclusione da due a sei anni, la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

Q.2 Attività sensibili

In relazione ai delitti di razzismo e xenofobia sono state individuate le seguenti attività sensibili:

3. attività di commercio, produzione e coproduzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali e/o musicassette a nastro e merchandising, relativamente alle produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle stesse.

Q.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- diffondere audiovisivi, immagini, documenti o altro materiale volto a propagandare o incitare l’odio razziale e xenofobo;
- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di matrice razziale e xenofoba.

Q.4 Principi di controllo e presidi organizzativo-procedurali specifici

Di seguito è riportato il processo c.d. strumentale/funzionale nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- distribuzione e/o produzione di opere cinematografiche.

Relativamente al processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.10), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

PARTE SPECIALE R

R REATI TRIBUTARI

La presente Parte speciale "Q" si riferisce ad alcune fattispecie di reati tributari, tutte compendiate all'interno del D. Lgs. 74/2000.

In particolare, la presente sezione è dedicata alla trattazione del nuovo art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto nel *corpus* della normativa "231" dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "*Decreto Fiscale*"), convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157, che - a sua volta - ha incluso, nel novero dei reati – presupposto da cui può discendere la responsabilità degli enti derivante da reato, anche alcuni reati tributari, e modificato da ultimo, con D.lgs. 75/2020;

La presente Parte speciale, pertanto, dopo una descrizione dei reati applicabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i destinatari del presente Modello devono adottare e applicare, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti sopra specificati.

R.1 Reati applicabili alla Società

Tanto premesso, prima di effettuare una sintetica descrizione delle nuove fattispecie di reato introdotte nel "corpus 231", appare opportuno - ai fini di una migliore comprensione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. 74/2000 - procedere ad una breve disamina delle principali definizioni, applicabili a tutti i nuovi reati-presupposto.

In tal senso:

1. per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" si intendono fatture (o altri documenti di rilevanza fiscale) emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate (in tutto o in parte) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero che siano riconducibili a soggetti diversi da quelli effettivi;
2. per "**elementi attivi o passivi**" si intendono, rispettivamente, le voci economiche che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito e delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
3. per "**dichiarazione**" si intende ogni dichiarazione, da chiunque presentata (sia in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge), avente rilevanza ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e su ogni altro tributo imposto dalla normativa fiscale;
4. per "**imposta evasa**" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione; ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o, comunque, in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine fiscale;

5. per “**operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**” si intendono le operazioni apparenti, attuate con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero quelle riferibili a soggetti fittiziamente interposti;
6. per “**mezzi fraudolenti**”, infine, si intendono tutte le condotte artificiose attive - nonché omissive -realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà, inducendo in errore l’Amministrazione finanziaria.

Effettuata tale doverosa premessa, si riporta, qui di seguito, una sintetica descrizione dei nuovi reati-presupposto tributari, oggetto della presente Parte speciale.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

Tale fattispecie delittuosa presenta una struttura bifasica: l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta il presupposto per la realizzazione del reato, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale.

Conseguentemente, le condotte di mera utilizzazione e contabilizzazione di fatture false, o di altri documenti per operazioni inesistenti, costituiscono un *ante factum* non punibile, neppure sul piano del tentativo, ai sensi dell’art. 6, D.lgs. n. 74/2000.

Nonostante la norma utilizzi la locuzione «chiunque» per riferirsi al possibile autore del reato, si tratta chiaramente di una fattispecie a soggettività ristretta, in quanto realizzabile soltanto da chi sia obbligato a presentare la dichiarazione fiscale.

L’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte.

La disposizione di cui al comma 2-bis prevede, infine, un’ipotesi attenuata per il caso in cui il valore degli elementi passivi fittizi contabilizzati sia complessivamente inferiore a Euro 100.000.

Dal punto di vista sanzionatorio, l’art. 25-*quinqüesdecies* del decreto “231” - per l’ipotesi delittuosa di cui al comma 1 dell’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 - prevede l’applicazione all’ente di una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote; viceversa, per l’ipotesi attenuata di cui all’art. 2, comma 2-bis, D.lgs. n. 74/2000, si applicherà all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

All’interno della nozione di “altri artifici” - richiesti dalla norma - possono ricomprendersi:

- a) il compimento di operazioni simulate, dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo;
- b) l’utilizzo di documenti falsi, diversi dalle fatture/documenti equipollenti di cui all’art. 2, D.lgs. n. 74/2000;
- c) il compimento di altri mezzi fraudolenti, idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria (c.d. idoneità *decettiva*).

Perché il delitto sia consumato, per tanto, occorre che la dichiarazione mendace sia

preceduta da uno dei comportamenti fraudolenti indicati dalla norma.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, limitatamente ai profili di interesse per la responsabilità dell'ente - ex D.lgs. n. 231/2001 - occorre sottolineare come l'art. 1, lett. e) del D.lgs. n. 74/2000, chiarisca che: *"il fine di evadere le imposte sussiste anche se il soggetto agente ha agito allo scopo di permettere l'evasione all'ente per conto del quale agisce"*.

Da ultimo, occorre precisare come il delitto qui in rilievo abbia carattere sussidiario rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per tanto, potrà trovare applicazione esclusivamente laddove non sussistano gli estremi di cui all'art. 2, D.lgs. n. 74/2000.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di condanna per tale fattispecie delittuosa, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000, introdotto con D.lgs. 75/2020)

L'art. 4 del D.lgs. n.74/2000 si pone quale norma residuale venendo a punire tutte le ipotesi di falso in dichiarazione che non sono già regolate dalle precedenti e più gravi fattispecie di dichiarazione fraudolenta. L'oggetto della tutela penale è individuabile nell'interesse dell'erario alla integrale e tempestiva percezione dei tributi

La condotta delittuosa è data dall'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di una base imponibile inferiore a quella effettiva, attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi. In particolare, il legislatore prevede una doppia soglia di punibilità, per la quale è necessario che si configurino:

- a) un'evasione di imposta, riferita a ciascuna delle singole imposte, superiore a 100.000,00 euro;
- b) un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 2.000.000 di euro.

Il delitto in esame costituisce quindi un reato proprio, potendo essere commesso unicamente da colui che ha l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto e si consuma con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto "infedele". Nel caso dell'ente, pertanto, il reato può essere realizzato, nel suo interesse o vantaggio, dal legale rappresentante della persona giuridica.

La fattispecie richiede, infine, quale elemento soggettivo, il dolo specifico avente ad oggetto il fine di evadere le imposte.

N.B.: Il legislatore delegato ha previsto una limitazione alla rilevanza ex D.lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari introdotti con D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

- 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
- 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di condanna per tale fattispecie delittuosa, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Omissa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000, introdotto con D.lgs. 75/2020)

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il delitto in esame configura un'ipotesi di reato omissivo proprio, ovvero "di pura omissione".

L'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse all'integrale e tempestiva percezione dei tributi da parte dell'erario. Interesse leso, in questo caso, dalla mancata presentazione della dichiarazione e dal conseguente mancato versamento delle imposte dovute. In particolare, trattandosi di reato di pura omissione, il delitto si realizza con la mancata presentazione della dichiarazione fiscale entro il termine ultimo stabilito dalla normativa di settore

Il legislatore ha previsto che il reato sia configurabile laddove, a seguito della omissione, venga conseguita un'evasione di imposta superiore a 50.000,00 euro.

Soggetti attivi possono essere solo coloro che siano obbligati alla presentazione di una delle dichiarazioni richiamate dalla fattispecie. Nel caso dell'ente, pertanto, il reato può essere realizzato, nel suo interesse o vantaggio, dal legale rappresentante della persona giuridica.

N.B.: il legislatore delegato ha previsto una limitazione alla rilevanza ex D.lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari introdotti con D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

- 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
- 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di condanna per tale fattispecie delittuosa, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occorre precisare che le espressioni "emettere" e "rilasciare" fanno riferimento a figure distinte nella sintassi del diritto tributario. L'emissione, infatti, riguarda l'attività di consegna o spedizione, anche telematica, di fatture per operazioni imponibili IVA e per operazioni intracomunitarie. Il rilascio, viceversa, ha ad oggetto le ricevute e gli scontrini fiscali.

L'operatività della fattispecie prescinde dal conseguimento dell'evasione di imposta da parte

dell'utilizzatore, tutelando l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale.

Quanto ai possibili soggetti attivi - a differenza degli illeciti tributari precedentemente esaminati - quello in oggetto si configura come un reato comune. Per tanto, potrà essere realizzato sia dal soggetto passivo dell'IVA, sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi al fine di evadere le imposte (anche in via occasionale).

L'agente dovrà essere consapevole sia della falsità del documento che della sua rilevanza fiscale; inoltre, per integrare il reato, è necessario che l'emittente si proponga lo specifico fine di consentire a terzi l'evasione, non essendo sufficiente il dolo generico.

In maniera del tutto speculare rispetto a quanto previsto dall'art. 2 D.lgs. n. 74/2000, la Legge n. 157/2019 ha previsto - anche per tale fattispecie delittuosa - un nuovo comma 2-*bis*, che prevede un'ipotesi attenuata nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore ad Euro centomila. In tal caso, per tanto, troverà applicazione la previgente cornice edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione).

Dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 25-*quinqüiesdecies* del decreto "231" - per l'ipotesi delittuosa di cui al comma 1 dell'art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote; viceversa, per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, D.lgs. n. 74/2000, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)

L'art. 10 del D.lgs. n. 74/2000 configura un reato a condotta vincolata, consistente nell'occultamento o nella distruzione di documenti contabili.

Con riferimento alla condotta tipica, la dottrina unanime ha da tempo osservato come entrambe le modalità realizzative prevedano, implicitamente, la tenuta della contabilità fiscale.

La mancata tenuta delle scritture contabili, per tanto, non rileverebbe ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 74/2000.

Sul punto, in maniera conforme si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che: *"la condotta penalmente rilevante [...] non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo [...] ma richiede perché sia integrata la fattispecie penale un quid pluris a contenuto commissivo, consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture"* (Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 11643 del 15 ottobre 2014).

In particolare, la distruzione si realizza con l'eliminazione della documentazione o del supporto sul quale è contenuta, ovvero attraverso cancellature e abrasioni.

Quanto, invece, all'occultamento, esso deve essere inteso come materiale nascondimento della documentazione contabile, in modo tale da renderla temporaneamente o definitivamente indisponibile agli organi verificatori.

Quanto all'elemento soggettivo, anche la fattispecie in oggetto è sorretta dal dolo specifico, che deve orientare la condotta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di condanna per tale fattispecie delittuosa, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000, introdotto con D.lgs. 75/2020)

Con la norma in esame, il legislatore interviene al fine di prevenire e punire i comportamenti diretti a ottenere una riduzione della base imponibile attraverso compensazioni basate su crediti non spettanti o inesistenti. In particolare, il delitto si realizza a seguito della predisposizione e della trasmissione del modello F24 con l'indicazione di crediti inesistenti o non spettanti.

Anche in questo caso, il legislatore configura pertanto un reato proprio, realizzabile esclusivamente dal contribuente obbligato al pagamento dell'imposta il quale, nel predisporre e trasmettere il modello F24, effettui compensazioni non spettanti o inesistenti per un importo superiore ai 50.000,00 euro per periodo di imposta.

È esclusa la punibilità dell'agente quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Si noti, inoltre, che il delitto richiede, quale elemento soggettivo il solo dolo generico. Non è infatti necessario, ai fini della configurabilità del reato, il dolo specifico di evasione.

N.B.: il legislatore delegato ha previsto, peraltro, una limitazione alla rilevanza ex D.lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari introdotti con D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

- 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
- 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di condanna per tale fattispecie delittuosa, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

L'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 prevede due fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la prima (di cui al comma 1) è connessa alla riscossione coattiva e costituisce una costante del sistema penale-tributario; la seconda (di cui al comma 2) è di più recente introduzione, ed è collegata alle transazioni fiscali in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito.

Quanto alla condotta di cui al comma 1, la stessa può essere realizzata attraverso

l'alienazione simulata di beni propri o altrui e/o mediante altri mezzi fraudolenti. La dottrina e la giurisprudenza sono inoltre unanimi nell'individuare, quale oggetto materiale del delitto, esclusivamente i beni che possono essere attinti da eventuali procedimenti di riscossione coattiva.

Tale conclusione è, del resto, coerente con l'interesse tutelato dalla norma che, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, deve individuarsi nel mantenimento della garanzia patrimoniale offerta al Fisco.

Il fine di: *“sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila”*, oltre a configurare un dolo specifico cui deve tendere il volere dell'agente, descrive in maniera significativa il presupposto stesso della condotta: l'esistenza di un debito di imposta di valore superiore alla soglia quantitativa.

Tale presupposto, nonostante il consueto utilizzo del pronome indefinito “chiunque”, interviene quindi a limitare la platea dei possibili soggetti attivi del reato: soltanto il contribuente che abbia un debito con il Fisco di valore superiore ad Euro 50.000,00 potrà, infatti, essere imputato ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 74/2000.

Il comma 2 della fattispecie punisce le condotte di falso veicolate attraverso la documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale. Tale indicazione offre allora una precisa delimitazione del contesto in cui può realizzarsi l'illecito.

La fattispecie presenta significative affinità con i delitti dichiarativi, incriminando il falso solo ove incida oltre una soglia quantitativa e sia perpetrato attraverso l'indicazione di elementi attivi o passivi fittizi. Peraltro, merita precisare come il falso debba ricadere sui: *“documenti presentati ai fini della procedura di transazione fiscale”*.

Quanto all'elemento soggettivo, l'intera azione deve essere finalizzata ad ottenere un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori.

Tale connotazione del dolo specifico permette, quindi, di escludere la tipicità delle condotte di falso dirette ad ottenere non già una riduzione del debito, ma una dilazione del pagamento.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di condanna per tale fattispecie delittuosa, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

Ulteriori profili sanzionatori connessi alle superiori fattispecie

Appare qui opportuno sottolineare come il secondo comma dell'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 preveda l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria, qualora l'ente abbia conseguito, a seguito della commissione dei succitati illeciti tributari, un profitto di rilevante entità.

In caso di condanna per taluna delle nuove figure di reato-presupposto tributari, altresì, si applicheranno all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, ovvero il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

R.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/2001, sono state individuate – rispetto alla Società – le seguenti attività sensibili:

1. rapporti (anche tramite consulenti esterni) con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate ed ogni altro Ente *ad hoc* competente, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e tributaria di riferimento, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
2. rapporti con i Funzionari pubblici e adempimenti presso enti istituzionali nazionali di rilevanza fiscale e tributaria, tra i quali, ad esempio:
 - rapporti con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo competenti in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, finanziamenti, agevolazioni e vantaggi economici;
 - rapporti con le Regioni competenti in materia di iniziative a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.
3. Gestione della contabilità generale, propedeutica all'adempimento degli oneri tributari, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico e consolidato;
 - gestione delle registrazioni contabili e dei processi di redazione del bilancio d'esercizio, della nota integrativa e delle altre comunicazioni sociali;
 - gestione, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali rilevanti (IRES/IVA);
 - gestione degli adempimenti fiscali e del pagamento di eventuali sanzioni amministrative;
 - gestione dell'archiviazione e della conservazione, a fini tributari, delle scritture contabili.
4. Gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - selezione delle sceneggiature;
 - acquisti di diritti cinematografici;

- acquisto di spazi pubblicitari per attività di *marketing* e *co-marketing*;
 - selezione del fornitore e valutazione dei requisiti qualificanti;
 - stipula di accordi quadro di fornitura;
 - emissione degli ordini.
5. Principali processi strumentali di rilevanza penal-tributaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
- predisposizione e tenuta della fatturazione attiva e passiva;
 - gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
 - amministrazione dei flussi finanziari;
 - direzione del processo di ricerca, selezione e qualifica dei fornitori;
 - gestione del processo di alienazione di beni e servizi aziendali (acquisto, concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni, gestioni dei bonus e *benefit*);
 - gestione del processo di cessione e dismissione di *asset* societari, rilevanti ai fini dell'imposizione tributaria;
 - gestione delle rimanenze di magazzino;
 - predisposizione ed emissione di note spese.

R.3 Regole Comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

1. realizzare qualsiasi condotta tale da integrare, o da concorrere a integrare, per come previste dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale, nonché di porre in essere tutti quei comportamenti che, pur non integrando – di per sé – le fattispecie di reato sopra elencate, potrebbero potenzialmente configurarle, anche parzialmente;
2. esibire, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione tributaria, nonché dei funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate o di ogni altro Ente competente in materia fiscale e tributaria, documenti incompleti, falsi o alterati, o comunque tenerli in modo tale da ostacolare gli accertamenti e le verifiche;
3. omettere informazioni dovute e/o tenere condotte ingannevoli nei confronti dei ridetti Soggetti;
4. effettuare operazioni simulate aventi un qualsivoglia impatto fiscale;

5. distruggere e/o alterare documenti e scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, senza che sia decorso il relativo termine previsto dalla legge;
6. indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi - anche a mezzo di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - nonché crediti tributari e ritenute fittizie;
7. predisporre l'emissione o il rilascio - o, comunque, prendere parte in qualsiasi modo al relativo processo - di fatture ed altri documenti equipollenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, nonché aventi finalità di eludere o aggirare l'adempimento degli obblighi e degli oneri tributari;
8. alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti su beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
9. indicare nell'eventuale documentazione, presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, nonché elementi passivi fittizi, con la finalità di ottenere per sé o per altri un parziale pagamento dei tributi e dei relativi oneri accessori.

Invero, ai fini dell'attuazione del presente Modello, e nello specifico ambito delle attività di rischio di cui sopra, i Destinatari della presente Parte speciale devono:

1. tenere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, nonché improntati al pieno rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, correlate o comunque finalizzate alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con lo scopo di fornire all'Amministrazione finanziaria e tributaria, nonché ai soci e a ogni terzo interessato, informazioni veritiere, corrette ed esaurienti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
2. assicurare, nonché promuovere, la piena tracciabilità dei flussi finanziari in relazione a qualsiasi livello, settore ed area aziendale, ovvero la trasparenza del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
3. rilevare tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale, anche indiretto, a fini tributari;
4. rispettare il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni o deduzioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
5. rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in materia di imposte dirette e indirette;
6. promuovere la diffusione ed il recepimento delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione tributaria;

7. prevedere, eventualmente, apposite verifiche - anche per il tramite di consulenti terzi - di qualsivoglia risvolto fiscale derivante dall'esecuzione di operazioni di straordinaria amministrazione;
8. qualora vi siano dubbi, incertezze o difformità in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni tributarie, ricorrere alle procedure di interpello previste dalla normativa di settore;
9. in caso di ispezioni, sopralluoghi o qualsiasi attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, attenersi scrupolosamente alle indicazioni di quest'ultima, nonché alle relative procedure aziendali debitamente previste;
10. elaborare e curare l'attuazione di una procedura per la gestione delle visite ispettive, nell'ambito delle quali dovrà essere assicurata piena collaborazione ai Pubblici Ufficiali incaricati, nonché disciplinare le modalità di evasione delle richieste di acquisizione e documenti da parte di questi, in modo tale da garantirne l'integrità e la veridicità;
11. comunicare tempestivamente, sia all'organo amministrativo che all'OdV, qualsiasi elemento di sospetto, nonché qualsiasi criticità inerente alla configurabilità delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale, ovvero eventuali clienti e/o fornitori, in caso di operazioni sospette aventi rilevanza tributaria (quali, ad esempio, richieste di pagamenti illeciti o fuori campo I.V.A., ovvero emissione di documenti fiscali non corretti e quant'altro).

R.4 Principi di controllo specifici

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- consulenze e incarichi professionali a terzi;
- acquisto di beni e servizi;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- flussi monetari e finanziari;
- gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri organi di vigilanza;
- formazione del Bilancio e adempimenti societari;
- gestione adempimenti fiscali e tributari;
- distribuzione e/o produzione di opere cinematografiche.

Relativamente ad ogni processo strumentale *ut supra* individuato, sono stati riportati nella Parte generale del presente Modello (cfr. par. 2.10) i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività della Società.